

IN BREVE n. 046-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

VADEMECUM E.C.M. AGGIORNATO

E' stata aggiornato dalla Direttrice dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria Sig.ra Graziella Reposi il «Vademecum ECM» con importanti chiarimenti per il recupero dei crediti ECM nell'anno 2017 da utilizzare per il triennio 2014-2015-2016.

Ricordiamo che le parti in nero sono riferite ai precedenti aggiornamenti, mentre le parti in rosso sono quelle nuove del luglio 2017 rispetto al pregresso lavoro; le attuali novità sono in blu.

Le fonti di riferimento da cui sono le informazioni sono evidenziate in grassetto.

PER ACCEDERE:

<https://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/1413-10-2017-ecco-il-nuovo-vademecum-ecm-con-gli-ultimi-aggiornamenti>

**ALLEGATO A PARTE - OMCeO AL Vademecum E.C.M. ottobre 2017
(documento 192)**

NUMISMATICA - NUOVO CONIO ZECCA ITALIANA



emissione in

**Argento FDC da € 5
dedicata alla FIAT 500**

prezzo di € 52,00

Archivio selezionato: Dottrina

DAL MONITO ALLA CADUCAZIONE DELLE NORME SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI.

Giurisprudenza Costituzionale, fasc.2, 2015, pag. 559

Pasquale Sandulli -

Classificazioni: CORTE COSTITUZIONALE - Procedimento - - parti

LEGGI IN ALLEGATO A PARTE documento 193

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

90 anni di Topolino

Data di emissione il 3 novembre 2017



90 anni di Topolino -foglietto-

Data di emissione il 3 novembre 2017



Francesco Tasso

Data di emissione l' 11 novembre 2017



MEDICINA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Su 1.433 scuole, 130 (il 9% del totale) risultano non accreditate, 629 accreditate provvisoriamente e le restanti 672 accreditate a tutti gli effetti.

Gli esami per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina il 28 novembre.

ALLEGATO A PARTE - SCUOLE SPECIALITA' 2017 (documento 194)

LA PROFESSIONE DEL MEDICO E' ATTIVITA' USURANTE

Roberta Chersevani, presidente FNOMCeO: "...turni massacranti, guardie, reperibilità, lavoro notturno e festivo, anche la professione del medico è attività usurante sia dal punto fisico e ancor di più da quello psicologico (sindrome da burn out nei medici) e pertanto andrebbe esonerata dall'innalzamento dell'età pensionabile".

Assicura la presidente della FNOMCeO: "Porterò all'ordine del giorno del prossimo Comitato Centrale la questione in modo da unire la nostra voce a quella dell'intersindacale nel chiedere al Governo che la deroga venga estesa anche ai medici insieme a tutte le garanzie e tutele previste per i lavori usuranti. È un'istanza che la Fnomceo porta avanti da anni e, con i continui innalzamenti dell'età pensionabile, a condizioni di lavoro invariate, sta diventando una questione di giustizia, oltre che di sicurezza delle cure e di salute pubblica. Siamo certi che un collega di settant'anni possa fare gli stessi turni di un quarantenne, mantenendo la stessa lucidità e ottenendo gli stessi risultati?"

Guido Quici: "Facciamo due conti: da una prima stima, basata su dati storici del periodo 2006-2015 (Conto Annuale), i medici cessati con diritto di pensione sono stati 29.566, di cui 7.575 (16% donne) per limiti di età e 21.991 (29% donne) cessati per dimissione con un trend di uscita dal mondo del lavoro di circa 3.000 medici anno. Visto il rapporto tra medici ospedalieri, totale medici dipendenti del SSN e la percentuale dei medici esposti a lavori usuranti, nell'ambito dello stesso trend di dimissione annua, coloro che potranno usufruire, ogni anno, del beneficio sono meno di 400 medici. Ai fini, quindi, di una prima previsione della spesa, l'impatto economico è di circa 9 milioni di euro che corrisponde all'80% della retribuzione media (73.050 euro/anno) calcolata su 5 mensilità e, ovviamente, su 400 medici. Al tempo stesso, per la finanza pubblica generale, ci sarebbe un risparmio di 4,1 milioni di euro derivanti dal mancato pagamento, da parte delle aziende sanitarie, degli oneri riflessi. Quindi possiamo stimare un saldo di soli 5 milioni di euro/anno.

Numeri a parte è del tutto legittimo considerare il lavoro del medico ospedaliero un lavoro usurante perché svolge analoghe attività lavorativa organizzata in turni svolti nelle stesse condizioni strutturali ed organizzative di difficoltà e rischiosità che rendono il lavoro altrettanto gravoso. Sono da aggiungere, inoltre, quelle condizioni di stress correlate ai livelli di alta responsabilità, insito nell'atto medico con elevata esposizione anche a contenziosi di natura legale. Cimo riscontra come ancora una volta non si voglia riconoscere, ma addirittura penalizzare, il lavoro del medico. A tutela della professione e dei suoi diritti Cimo ha inviato ai membri della commissione bilancio uno specifico emendamento e alla stessa commissione chiederà audizione"

ALLEGATO A PARTE - CIMO Emendamento (documento 195)

SANITA' ITALIANA MEDIO-ALTA CON COSTI MEDIO BASSI

Rapporto sanità Ocse 2017: Italia tra i primi per aspettativa di vita, accesso alle cure e stili di vita. Spendiamo 600 dollari in meno a testa rispetto alla media.

Da QuotidianoSanità: L'Ocse nel suo rapporto sulla salute 2017 (Health at Glance) appena pubblicato ridimensiona anche i dati sul mancato accesso alle cure per motivi economici: sarebbe solo il 4,8% della popolazione italiana che si traducono in 2,8 milioni di cittadini, tra i valori più bassi dell'Ocse. Una critica all'Italia è tuttavia sugli effetti dei "grossi" vincoli di bilancio dopo la crisi finanziaria che, sottolinea l'Ocse, provocano preoccupazioni per quanto riguarda la capacità delle singole Regioni di fornire servizi adeguati.

MA ... Italia nelle prime posizioni per la salute nell'Ocse: ha il primato (100%) per l'accesso alle cure della sua popolazione, è quasi al top per la brevità delle attese per un intervento chirurgico di cataratta e per le basse percentuali di ricoveri per asma e malattia cronica ostruttiva polmonare, ha una percentuale tra le più basse di traumi ostetrici e l'aspettativa di vita è tra le più alte sia per i maschi (quasi ai valori top) che per le femmine. Tutto questo con una spesa inferiore di circa 600 dollari procapite rispetto alla media. Un dato sul quale l'Ocse non esprime giudizi ma che ovviamente può essere letto in due modi: o come elemento virtuoso (stiamo bene spendendo poco) o come negativo (in ogni caso abbiamo una spesa inferiore ai nostri partner e quindi avendo più risorse staremmo ancora meglio).

ALLEGATO A PARTE - Sanità italiana nel rapporto OCSE (documento 196)

CONTROLLI MALATTIA - FASCE DI REPERIBILITA'

Gli orari di reperibilità ad oggi, in attesa del Decreto Attuativo che uniformi le fasce temporali, sono i seguenti:

- Per i dipendenti del settore privato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, inclusi festivi e prefestivi.
- Per i dipendenti del settore pubblico dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 di ogni giorno, inclusi festivi e prefestivi (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206, art.1, del 18/12/2009).

I lavoratori in malattia devono comunicare preventivamente l'eventuale assenza dalla propria abitazione negli orari di reperibilità per prestazioni sanitarie o per giustificati motivi al proprio datore di lavoro.

PRIME PROPOSTE ARAN SU RAPPORTO LAVORO NEL COMPARTO SANITA'

ALLEGATO A PARTE - Proposte Aran su rapporto di lavoro (documento 197)

PART-TIME AL 50%: COMPATIBILI ALTRE ATTIVITÀ da Sole 24 ore - risposta 3724 a cura di Aldo Ciccarella

D - Un dipendente pubblico in regime di part-time al 50% collabora, regolarmente autorizzato, in un'impresa familiare commerciale. Vorrebbe ora svolgere occasionalmente l'attività di agente immobiliare. Le due attività sono compatibili?

R - La risposta è affermativa. Infatti, in via generale, l' articolo 4, comma 7, del Ccnl del 14 settembre 2000, facendo proprie le previsioni della articolo 1, comma 56, della legge 662/1996, stabilisce che «i dipendenti (pubblici) con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali», salvo che non sussistano elementi di conflitto d'interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dagli enti.

FIGLIO DISABILE A CARICO: DEDUCIBILI LE SPESE MEDICHE da Sole 24 ore - risposta 3677 a cura di Giuseppe Merlino

D - Sono una persona maggiorenne e invalida, con un reddito inferiore a 2.840,51 euro (derivante da un contratto di locazione). Sono fiscalmente a carico di mio padre (pensionato). Premetto che sono invalido al 100 ex legge 104/92 (articolo 3, comma 3). Posso fruire delle deduzioni per spese mediche per portatori di handicap? O queste spese devono essere dedotte dalla dichiarazione dei redditi di mio padre, visto che sono a suo carico? A me sembrerebbe strano dover pagare l'Irpef senza poter dedurre dal mio reddito le spese che ho sostenuto.

R - Essendo la persona disabile fiscalmente a carico del > genitore, quest'ultimo potrebbe beneficiare della deducibilità ai fini Irpef delle spese mediche generiche e per l'assistenza specifica o della detrazione del 19% (senza applicazione della franchigia di 129,11 euro) per altre tipologie di spese sanitarie, solo se le avesse sostenute. In tal caso, se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotando l'importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Per quanto attiene al reddito da locazione, si segnala che questo è sempre soggetto a tassazione, anche in assenza di altri redditi.

PRESTAZIONE DI MATERNITÀ SE SI VERSA IL CONTRIBUTO da Sole 24 ore - risposta 3715

D - L'Inps nega a mia moglie, coadiuvante di un'impresa familiare, il congedo dei cinque mesi (lavoratori autonomi, fattispecie commercianti, affittacamere) per maternità. Non paghiamo i contributi Inps fissi, bensì variabili, in base al reddito netto, essendo categoria "H" (affittacamere). Secondo l'Inps versiamo nulla o poco per avere diritto alla prestazione economica. È così?

R - L'indennità di maternità a favore della categoria degli affittacamere (collaboratrici comprese) è erogabile in presenza della copertura contributiva di maternità nell'anno in cui inizia il congedo parentale (Inps circolare 136/2002).

Il contributo di maternità (pari a 749 euro/ anno) è fisso e dev'essere versato per l'intero anno anche nel caso di versamenti contributivi Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) non sufficienti a coprire i mesi corrispondenti a quelli di maternità. In altri termini, dev'essere versato interamente in occasione del primo pagamento contributivo Ivs dell'anno. L'indennità (da calcolarsi sulla retribuzione giornaliera convenzionale prevista per le esercenti attività commerciali) potrà essere riconosciuta a fronte del pagamento dell'intero contributo di maternità anche nell'ipotesi in cui il versamento contributivo Ivs sia insufficiente a coprire una mensilità: la mancanza assoluta di attività che perciò non comporta alcun versamento del contributo di maternità. Pertanto, se gli

interessati hanno versato nell'anno l'intero contributo di maternità, hanno diritto ad accedere alle relative prestazioni.

MADRE CASALINGA? NIENDE RIPOSI GIORNALIERI PER IL PADRE

Lo scopo della presenza domestica per il figlio di almeno uno dei genitori è ab initio soddisfatto quando uno dei due svolge attività di cura della casa

Il padre non ha alcun autonomo diritto ai riposi giornalieri, ma un diritto dipendente solo dall'impossibilità della madre di beneficiarne.

Se la madre è casalinga è innegabile che un genitore è presente in casa e, anche se è onerato dai compiti, pur gravosi, della casa e della famiglia, è in grado di soddisfare i bisogni cui tende appunto l'istituto dei riposi giornalieri, che è una "misura ausiliativa a favore (non dei genitori, ma) del bambino" e, quindi, il padre non può beneficiarne.

(avv. Valeria Zeppilli - Studio Cataldi)

ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Sentenza n. 4993 del 28.09.2017 pubbl. il 30.10.2017 (documento 198)

TRUCCHETTI DELLE AMMINISTRAZIONI OSPEDALIERE PER ELUDERE LA LEGGE EUROPEA SUGLI ORARI

Dice Carlo Palermo, vice segretario Anaa Assomed: «Le Aziende alle prese con il mancato turnover e con l'uscita di 9 mila medici in 7 anni (dal 2010 al 2016) hanno applicato per eludere le norme dell'Ue sugli orari di lavoro almeno tre "escamotage", che rischiano di diventare ricorrenti nei prossimi 4 anni, nei quali si stima usciranno dal mondo del lavoro 30 mila camici sugli attuali 90-100 mila.

- Il primo è il ritorno alla vecchia formula del mattino-notte che intacca le 11 ore di riposo di legge: il medico stacca a fine mattinata, riposa poche ore, rientra per la notte e fa il turno e poi recupera il giorno dopo.
- La seconda è la "stimbratura fittizia": il medico smonta dalla notte e timbra ma resta in servizio nelle ore del mattino, non per l'attività clinica bensì per quella burocratica (lavoro di gestione, lettere di dimissione) che non comporta particolari responsabilità cliniche.
- Terza modalità: il riposo-spezziato che fa perno su una disposizione della legge 133/2008 unica in Europa (e da far valutare alla Corte di Giustizia di Strasburgo) secondo cui la continuità del riposo può essere modificata da regimi di reperibilità: il medico può essere chiamato per due ore interrompendo il riposo e poi staccare. In questo modo, le 11 ore di cui doveva fruire continuamente a partire dalla chiusura della chiamata in reperibilità vengono ricalcolate in funzione dei riposi precedenti o successivi».

Ricorda ancora Carlo Palermo: «Le aziende però sanno che il mancato riposo accresce le probabilità di errore dell'operatore (diminuisce la soglia critica e di attenzione) ed è pericoloso pure per loro, chiamate a rispondere per responsabilità contrattuale in caso di danno al paziente»

Ciononostante

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/orari-lavoro-medici-gli-ospedali-aggirano-le-regole-ue-ecco-come/?xrtid=SCVVXVPPYVSVYPVYRCPLTP>

OMCeO MILANO - MANUALE PER IL GIOVANE MEDICO

“Questo Vademecum che abbiamo ribattezzato «Vademedicum» - spiega **Roberto Carlo Rossi**, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano - si pone come obiettivo ambizioso di essere utile principalmente ai giovani professionisti che, attraverso l’iscrizione all’Albo, si affacciano al mondo dell’attività professionale sempre più complesso dal punto di vista normativo. Si tratta di uno strumento dinamico, soggetto pertanto a periodici aggiornamenti, coerentemente con l’evoluzione dei servizi offerti”.

LEGGI IN

<http://omceomi.it/docs/default-source/documenti-strumenti-di-utilit%C3%A0/pdf-vademedicum-definitivo.pdf?sfvrsn=0>

Apri con un klik

DICHIARAZIONE SUCCESSIONE ONLINE:IL NUOVO MODELLO

Con provvedimento n.231243 del 27 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione online (*Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali*),

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile anche l’aggiornamento (versione 1.2.0) dei prodotti di compilazione ([compilazione](#)) e controllo ([controllo](#)) del software per l’invio telematico.

Sino al 31 dicembre 2017, in alternativa all’utilizzo del modello *SuccessioniOnLine*, è ancora possibile scegliere di presentare la dichiarazione di successione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, utilizzando la vecchia modulistica cartacea (modello 4, approvato con il decreto ministeriale 10 gennaio 1992).

Inoltre, per le successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con le vecchie modalità, deve essere in ogni caso utilizzato il modello 4, da presentare in forma cartacea.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento 27.12.2016 (documento 199)

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: ottobre 2017

Aggiornato: 14 novembre 2017

Prossimo aggiornamento: 14 dicembre 2017

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	100,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 0,8

Ricordiamo che l’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l’intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l’indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - ottobre 2017

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 100,9%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2016, vanno rivalutate dello **1,698654**.

mese	periodo	indice Istat	rateo 1,5	riv.75%	coefficiente rivalutazione
ott. 2017	15 ott/14 ott	100,9	1,250	0,448654	1,698654

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13.10.2017 per il mese di ottobre 2017

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9		
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9		

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

CONGIUNTURA - sorta di sinonimo della situazione economica generale di un paese, senza più riferimento alle sue specificità: è l'insieme delle condizioni di un soggetto economico (paese, settore) in un determinato momento, descritte con un'analisi di breve periodo di vari indicatori economici come la produzione, i prezzi, i consumi, gli investimenti, il tasso di sconto, la borsa ecc.; si basa prevalentemente sull'analisi empirica e si propone, in genere, di prevedere l'andamento futuro delle grandezze osservate sulla base della loro dinamica nel tempo

DEFLAZIONE - tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito)

DISINFLAZIONE - un rallentamento del tasso di inflazione

INFLAZIONE - fenomeno dell'aumento continuo e generalizzato dei prezzi

RECESSIONE - è una condizione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione

STAGFLAZIONE - situazione in cui sono presenti l'inflazione (riferita a livello dei prezzi) e la deflazione (riferita a un calo dell'attività economica e del reddito)

STAGNAZIONE - quando il commercio e la produzione sono bloccati dalla congiuntura

RISCATTO STUDI FACILITATI

L'Inps con messaggio 4488/2017 rende noto che con una unica domanda si possono indicare più periodi di riscatto previdenziale del corso legale di laurea nelle gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS.

Inoltre spiega l'ammodernamento del servizio telematico. Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: *Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Riscatto di laurea.*

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 4488 del 10.11.2017 (documento 200)

P.A. - NO ALLA RISOLUZIONE D'UFFICIO SENZA MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

La maturazione del diritto alla pensione di anzianità non legittima la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

Il presupposto della risoluzione unilaterale del rapporto da parte delle amministrazioni pubbliche risiede nel compimento della massima anzianità contributiva o, alternativamente, nell'aver raggiunto l'età massima ordinamentale per la permanenza in servizio e non nell'aver maturato il requisito di accesso alla pensione di anzianità.

“La disciplina previdenziale, quindi, per i dipendenti pubblici, solo in relazione alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, conseguibile al raggiungimento del limite di età ordinamentale, prevede l'obbligo di cessazione del rapporto, obbligo che, invece, non è previsto con riferimento alla pensione di anzianità, per la

quale la disciplina transitoria ha la sola finalità di garantire l'accesso alla prestazione secondo il regime previgente”.

Corte di Cassazione Civile sezione Lavoro - sentenza numero 24212 del 13 ottobre 2017

ALLEGATO A PARTE - CASS.LAV. Sent. n. 24212 del 13.10.2017 (documento 201)

LA COLPA DEL MEDICO NON VA PROVATA DAL PAZIENTE, MA DAL PROFESSIONISTA

L'attore non è tenuto a provare la colpa del medico: è quest'ultimo, semmai, che deve dimostrare di aver agito con diligenza: il medico deve sempre dimostrare di aver agito con diligenza e non sta al paziente o ai suoi familiari dimostrare che non lo ha fatto.

“l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest'ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente (come questa Corte viene ripetendo da molti anni: per tutti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999)”

Corte di Cassazione sez. III Civile - sentenza n. 26517 del 13 settembre 2017 pubbl. 9.011.2017

ALLEGATO A PARTE - CASS. Sent. n. 26517 del 13.09.2017 (documento 202)

BUSTA-PAGA ADDIO - RETRIBUZIONI NON PIU' IN CONTANTI

Disegno di legge per la tracciabilità delle retribuzioni. Dipendenti e co.co.co. non potranno più essere pagati in contanti, ma solo con bonifico sul conto del lavoratore, in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal lavoratore, o con assegno.

Fanno eccezione i pagamenti a colf e badanti e nelle pubbliche amministrazioni.

In caso di violazioni pesanti sanzioni amministrative.

Passato alla Camera andrà al Senato ...

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI NELLE GESTIONI PUBBLICHE

Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, l'INPS provvede alla ricognizione della disciplina dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti; inoltre, fornisce i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia.

In particolare, per gli iscritti alla CPI (insegnanti alle scuole private e paritarie) la prescrizione quinquennale del mancato versamento contributivo previdenziale alla Cassa anche in presenza di comprovata attività all'insegnamento, è persa ai fini previdenziali (legge 1338/1962 art.13).

I nuovi criteri che andranno in vigore col 1 gennaio 2019 salvano i lavoratori Ctps, Cpdel, Cpug e Cps cui verranno riconosciuti tali periodi anche in assenza dei versamenti contributivi in base alla legge 610/1952 art.31 comma 2.

LEGGE 1338/1962

articolo 13 - Omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. (1)

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. (1)

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (2)

(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma dell'art. 13 nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. (C. cost. 12-22.12.1989, n. 568).

(2) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. (C. cost. 12-19.01.1995).

LEGGE 610/1952

articolo 31

Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la 'obbligatorietà' della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art.19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n.680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto non assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31

dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.169 del 15.11.2017 (documento 203)